



PERCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE

Entrate tributarie Enti locali

Introduzione

In questa lezione analizzeremo le entrate pubbliche degli **enti** territoriali **locali**, **enti** pubblici che operano in un determinato e ristretto ambito territoriale, perseguendo interessi di natura circoscritta al territorio su cui insistono (es. Comuni, Province)

Esamineremo le entrate degli EELL in base alle varie tipologie di classificazione elaborate dalla dottrina giuridica, soffermando la nostra attenzione sulle entrate di natura tributaria, ovvero le prestazioni pecuniarie obbligatorie che lo Stato e alcuni enti pubblici territoriali prelevano dai cittadini e da altri soggetti economici per coprire le spese per i servizi pubblici, per lo più indivisibili e non individualizzabili.

Fiscalità regionale e locale

La **fiscalità regionale e locale** comprende tutti i tributi di competenza delle **Regioni**, dei **Comuni** e delle ex **Province**.

I **tributi regionali**, in base all'art. 7 della Legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, sono:

- i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni
- le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali
- i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale

I **tributi dei Comuni e delle Province**, in base dell'art. 12 della Legge n. 42 del 2009, sono stabiliti dalla legge statale che ne definisce i presupposti, i soggetti passivi e le basi imponibili. Le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale sono fissate dalla legge che, nel rispetto dell'autonomia regolamentare, ne garantisce un'adeguata flessibilità.

Per **entrata** nel bilancio comunale si intende una somma di denaro che l'ente ha a sua disposizione come risorsa per il finanziamento delle spese di gestione ed eventuali investimenti di lungo periodo che l'Ente Locale intende realizzare sul proprio territorio.

L'entrata rappresenta una delle due categorie principali in cui viene suddiviso il bilancio e comprende tutti gli introiti che, a vario titolo, sono di competenza dell'Ente Locale in accordo alle proprie funzioni.

Tra questi, si trovano sia le tasse che i contributi e le imposte che l'Ente Locale prevede di incassare nel proprio territorio, nonché i trasferimenti che riceverà da enti regionali, statali o altri enti pubblici.

Gestione delle entrate

Una parte importante del bilancio degli Enti Locali riguarda la gestione delle entrate (e, similmente, della spesa) che consiste nelle fasi attraverso cui si concretizza la realizzazione dell'entrata, intesa come l'acquisizione della somma di denaro da parte della Tesoreria comunale. Il ciclo si suddivide in tre fasi:

- 1) l'accertamento
- 2) la riscossione
- 3) il versamento

Accertamento

Nella fase di accertamento viene identificato il motivo per cui la somma di denaro deve essere pagata all'ente e, di conseguenza, si identificano:

- il motivo che giustifica l'entrata
- l'idoneo titolo giuridico che giustifica la competenza dell'Ente Locale a incassare la somma di denaro corrispondente
- la somma di denaro che si prevede incassare
- il debitore

Ad esempio, le entrate per imposte vengono accertate nel momento in cui si riconosce all'Ente Locale la competenza giuridica attribuitagli dallo Stato alla loro riscossione, si determinano le aliquote e si calcola quanto verrà incassato al termine dell'anno.

Le entrate accertate vengono iscritte nel bilancio di previsione in accordo con la gestione di competenza.

Eventuali discostamenti tra le entrate accertate e le entrate riscosse generano dei residui attivi da riportare nel bilancio consuntivo.

È importante, infatti, sottolineare come l'accertamento di un'entrata non assicura che questa sia successivamente incassata: è infatti possibile che l'Ente Locale non riesca a riscuotere la somma dovuta e che, per conseguenza, si generi un residuo attivo.

Riscossione e versamento

Riscossione

Se la somma di denaro è pagata entro il 31 dicembre la Ragioneria emette, su richiesta del settore competente, un ordinativo d'incasso, associato all'accertamento dell'entrata corrispondente, che attesta l'avvenuto pagamento.

L'ordinativo di incasso, così come tutti gli atti attinenti all'accertamento, è identificato da un numero progressivo e dall'anno finanziario in cui è emesso. L'emissione dell'ordinativo di incasso rappresenta il momento della riscossione, ovvero il momento in cui la somma di denaro accertata viene effettivamente pagata dal soggetto debitore, a seguito dell'esistenza di un motivo e di un idoneo titolo giuridico.

Ad esempio, si tratta del momento in cui il cittadino provvede al pagamento di un'imposta e salda

Versamento

La riscossione può coincidere con il versamento nel momento in cui il cittadino (o il soggetto terzo) paga la somma stabilita direttamente all'ente comunale. I due momenti differiscono quando il pagamento avviene in prima istanza verso un ente terzo (es. istituto di credito), che solo in seguito provvede al versamento nelle casse comunali.

Struttura entrate

All'interno del bilancio dell'Ente Locale le entrate sono suddivise in:

1. Titoli
2. Tipologie
3. Categorie
4. Capitoli
5. Articoli

I primi tre punti corrispondono, rispettivamente, alla fonte di provenienza (titolo), alla tipologia di entrata (tipologia) e all'oggetto dell'entrata (categoria), mentre all'interno dei singoli capitoli (ed eventualmente degli articoli) viene imputata l'entrata.

Ogni voce è, quindi, identificata da un codice numerico. Ad esempio l'"Imposta Municipale propria", è codificata come 10.101.06 che significa:

- 10 - Titolo Primo - Entrate correnti (Fonte di provenienza)
- 101 - Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati (Tipologia di entrata)
- 06 - Categoria 06 - Imposta Municipale propria (Oggetto dell'entrata)

Di seguito il dettaglio della suddivisione, per titoli e tipologie. Si ricorda, inoltre, che al pari della spesa, le entrate si dividono in conto corrente e conto capitale, a seconda che finanzino la gestione quotidiana dei servizi offerti dall'ente comunale, oppure gli investimenti di lungo periodo.

Entrate in conto corrente

Le entrate in conto corrente comprendono il Titolo I, Titolo II e Titolo III delle entrate, e rappresentano tutte le risorse a disposizione dell'ente per il finanziamento delle spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici. Si tratta di entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall'ente o da trasferimenti da parte di enti pubblici.

Entrate e Trasferimenti Correnti

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie sono costituite dalle entrate di competenza comunale derivanti dalla riscossione dei tributi.

Costituiscono la cosiddetta **autonomia finanziaria** di un Ente Locale, ovvero la sua capacità di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa e sono:

1. Imposte
2. Tasse
3. Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Trasferimenti correnti

Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi misurano, invece, il grado di dipendenza finanziaria dell'Ente Locale rispetto ad enti esterni e sono:

1. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2. Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
3. Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
4. Contributi e trasferimenti da parte di organismi Comunitari ed internazionali
5. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Entrate extratributarie - 1

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento dell'Ente Locale che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi. Comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi. Sono:

1. Proventi dei servizi pubblici
2. Proventi dai beni dell'ente
3. Interessi su anticipazioni e crediti
4. Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
5. Proventi diversi

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale vanno invece a finanziare la spesa per infrastrutture e per l'acquisto di beni immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che l'Ente Locale intende realizzare nel proprio territorio.

L'andamento di questo lato delle entrate è più soggetto a variazioni che dipendono dalle scelte politiche della giunta comunale.

Una parte sostanziale è rappresentata anche dalle entrate per mutui e prestiti che vengono spesso richiesti in caso di progetti di lungo termine.

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Comprende le entrate derivanti da decrementi di attività finanziarie:

1. Alienazione di attività finanziarie
2. Riscossione di crediti di breve termine a tasso agevolato o non agevolato
3. Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato o non agevolato
4. Riduzione di attività finanziarie

Entrate extratributarie - 2

Accensione Prestiti

Si tratta di categorie che identificano voci di denaro che l'ente comunale ha richiesto in prestito a enti terzi per il finanziamento della spesa in conto capitale, e cioè:

1. Anticipazioni di cassa
2. Finanziamenti a breve termine
3. Assunzione di mutui e prestiti
4. Emissione di prestiti obbligazionari

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Sono entrate richieste dall'ente concesse dal tesoriere/cassiere in forma di anticipazioni di cassa erogate per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Non possono superare i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Entrate per conto terzi e partite di giro

Le entrate da servizi per conto di terzi rappresentano un titolo unico che è interamente bilanciato dal titolo VI della spesa, "Spese da servizi per conto di terzi".

Si tratta, generalmente, di cauzioni che l'ente comunale riceve per l'utilizzo di beni comunali da parte di enti terzi, che sono, in seguito, restituite attraverso la relativa voce di spesa. In parole semplici, il titolo IX delle entrate e il titolo VI della spesa sono titoli fittizi, il cui valore è sempre uguale, e che non hanno incidenza sul risultato di amministrazione complessivo.

Entrate delle Regioni a statuto ordinario

Le fonti di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario sono individuabili nei tributi propri, nelle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio dell'ente, nelle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della Regione e rendite patrimoniali), nei trasferimenti perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, nelle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).

Le entrate tributarie delle Regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, addizionale IRPEF e dalla cosiddetta tassa automobilistica.

La compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, invece, istituita dal Decreto Legislativo 56 del 2000 e determinata con DPCM, entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso Decreto 56.

Ciascuna Regione riceve la quota di compartecipazione all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale. Su di essa le Regioni non hanno alcun potere di manovra.

Per quanto riguarda i tributi, le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate.

Ciascuna Regione può determinare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, per categorie economiche per l'IRAP).

Ciascuna Regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.

Entrate regionali a statuto speciale

L'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi.

Le norme statutarie stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna Regione, riconoscono la titolarità del demanio e del patrimonio regionali, elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla Regione, attribuiscono ad essa la potestà legislativa e amministrativa sull'ordinamento finanziario degli enti locali del rispettivo territorio.

Per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna Regione gli statuti (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della Regione e di ciascun parlamentare), in accordo con la Regione interessata. Per tale ragione la finanza delle Regioni a statuto speciale è connotata dal carattere pattizio delle relazioni di ciascuna autonomia con lo Stato.

Proprio attraverso gli accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia, sono determinate le misure e le modalità del concorso di ciascuna Regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali.

Entrate dei Comuni

Il tema della riscossione degli Enti Locali, e dei Comuni in particolare, deve essere inquadrato alla luce delle trasformazioni che negli ultimi anni hanno investito il sistema di alimentazione finanziaria delle autonomie locali che ha visto una progressiva e rapida contrazione dei trasferimenti dallo Stato, sostituiti da quote di gettito fiscale, che ormai rappresentano il **perimetro delle risorse effettivamente disponibili per gli enti locali**.

La capacità di riscuotere le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, costituisce oggi più che in passato elemento decisivo per il conseguimento di stabili equilibri finanziari dei Comuni.

Il **sistema della fiscalità comunale** poggia su quattro principali imposte:

- 1) l'IMU
- 2) la TASI
- 3) la TARI
- 4) l'addizionale comunale all'Irpef

A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di **Fondo di solidarietà comunale**, le **tradizionali entrate fiscali locali**, vale a dire:

- l'imposta di soggiorno (o l'imposta di sbarco)
- l'addizionale comunale sui diritti di imbarco
- l'imposta di scopo - Iscop
- la Tosap
- l'imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni
- il canone di installazione di mezzi pubblicitari
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Cosap

Ulteriori **entrate**, che hanno però carattere **eventuale**, sono infine ravvisabili nei proventi derivanti dalla partecipazione dei Comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale. In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior **coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione**.

La riscossione negli EELL

Il processo di riscossione si articola in tre ambiti logicamente connessi, ma ben distinti:

Riscossione spontanea

La maggior parte della riscossione avviene nell'ambito di una spontanea tendenza al pagamento da parte dei cittadini e delle imprese obbligati.

Riscossione sollecitata

Una parte della riscossione, ma di decisiva importanza, è il processo di riscossione strettamente connesso all'attività di accertamento svolta dall'Ente impositore a contrasto dell'evasione, dell'elusione e della morosità nei pagamenti spontanei.

Riscossione coattiva

L'ultimo stadio del processo di riscossione, nel cui ambito l'Ente locale effettua il recupero di somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della sollecitazione (notifica di avvisi o inviti).

Alla luce del quadro normativo gli enti locali possono:

- effettuare la riscossione coattiva in forma diretta
- ricorrere all'affidamento in house a società strumentali
- affidare la riscossione coattiva alla Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi del Decreto-Legge n. 193 del 2016, ma non le attività di accertamento e liquidazione in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
- affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati, previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi di affidamento in house)



Si tratta di un'**imposta diretta** istituita in Italia con il D.L. 15 dicembre 1997, n. 446, subentrando e sostituendo precedenti **imposte dirette** come ICIAP e ILOR.

L'**Imposta** Regionale sulle Attività Produttive è un'**imposta** il cui profitto è a beneficio delle Regioni allo scopo di finanziare il Fondo sanitario nazionale come quota parte della spesa pubblica.

Il presupposto per l'applicazione di questa **imposta** diretta è l'esercizio abituale, all'interno del territorio della Regione, di un'attività organizzata autonomamente finalizzata alla produzione e allo scambio di beni, nonché di servizi.

In linea di massima tutti i titolari di partita Iva sono soggetti al pagamento dell'**imposta** IRAP:

- Imprese individuali (anche in forma di impresa familiare)
- Società (di persone e di capitali, cooperative, consortili)
- Enti (commerciali e non commerciali)
- Lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, singoli o associati

Inoltre, possono essere soggetti ad Irap, al compiersi di determinate operazioni, anche soggetti non titolari di partita Iva.

Per capire meglio il concetto, poniamo il caso di un'associazione che non svolge attività commerciali, quindi priva di partita Iva, ma che corrisponde somme per prestazioni occasionali ai propri collaboratori: tali somme costituiscono base imponibile ai fini dell'IRAP.

Negli ultimi anni è stato espressamente previsto che gli artisti e professionisti non siano soggetti a Irap qualora, indipendentemente dal regime contabile adottato, posseggano tutti i requisiti per l'accesso al regime dei contribuenti minimi, in quanto si ravvisa in tale caratteristica l'assenza di una autonoma organizzazione.

IMU

L'IMU è una imposta entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 in sostituzione di ICI, Irpef dovuta sugli immobili non locati e relative addizionali regionali e comunali.

L'IMU si differenzia pertanto dall'ICI, in quanto tributo sostitutivo di imposte dirette (l'IRPEF sugli immobili) e ripartito fra l'erario (lo Stato), e il singolo Ente Locale, al quale spettava, nella norma ora modificata, il 50% dell'imposta sugli immobili diversi dalla abitazione principale e, delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

L'aliquota dell'IMU è la seguente:

- 0,76%, su tutti i fabbricati, ad eccezione della abitazione principale e di una sua pertinenza

I Comuni possono aumentare o ridurre l'aliquota sino a 0,3% con disposizioni che devono essere deliberate entro il 30 novembre e che possono prevedere esenzioni e riduzioni per particolari tipologie di contribuenti.

L'aliquota prevista per l'IMU deve comunque tenere conto di quanto stabilito per la TASI, posto che la somma dei due tributi non può superare l'aliquota massima del 1,06 %.

L'IMU si paga con versamento diretto da parte del contribuente, utilizzando il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.

Il pagamento mediante modello F24 può essere effettuato anche online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali in genere).

TASI

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche, ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES.

La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l'importo dell'IMU, cioè la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.



La TASI è pertanto dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che dovranno essere deliberati da ciascun Ente Locale.

In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).

La TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.

Coloro che hanno presentato il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi, potranno compensare quanto dovuto per la TASI con i crediti di imposta (in particolare con l'IRPEF).

Ogni Ente Locale potrà inoltre deliberare differenti scadenze, con l'obbligo di prevedere almeno due rate semestrali e la facoltà, da parte del contribuente, di poter effettuare un unico versamento, entro il 16 giugno di ogni anno.

TARI

La **tassa rifiuti solidi** rappresenta il **corrispettivo** che l'Ente Locale richiede a fronte del **servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti** sul proprio territorio.

La base su cui calcolare la TARI è la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti.

La norma individua, pertanto, quale presupposto per l'applicazione del tributo l'occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio dell'Ente Locale, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la base imponibile dei precedenti tributi.

È tenuto al pagamento colui il quale dispone dei locali o dell'area, a prescindere dal titolo che legittima l'occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.), e soltanto nel caso di occupazione precaria, ad esempio in presenza di locazioni di breve durata (si pensi all'immobile locato per una settimana di vacanza) la tassa è dovuta dal proprietario.

L'importo è stabilito dal regolamento comunale.

È pertanto prevista la determinazione, da parte dei Comuni, di metodi di misurazione della quantità di rifiuti e di gestione dei servizi di smaltimento, con i conseguenti sistemi di ripartizione del costo relativo.

La tassa è riscossa direttamente dall'Ente Locale.

Per il pagamento è possibile utilizzare l'apposito bollettino postale o il modello F24, che l'Ente Locale provvede ad inviare al contribuente, con l'indicazione degli importi dovuti, il codice tributo, l'anno di riferimento, e la scadenza di versamento.

COSAP E TOSAP - Definizione

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico, cioè la Tosap, è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un'area che appartiene al territorio di un ente locale: ha il suo fondamento nella limitazione che, per la collettività, comporta il ridotto godimento dello spazio pubblico occupato.

I presupposti per l'applicazione della Tosap sono pertanto due:

- 1) l'occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente Locale o di altro ente
- 2) il vantaggio economico che dall'occupazione deriva

La Tosap è calcolata in base alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o lineari, arrotondati all'unità superiore (non sono pertanto tassabili le porzioni di spazio inferiori ai 50 cm.).

Per le aree superiori ai 1000 mq la superficie tassata è calcolata al 10%.

Il tributo è dovuto all'ente titolare dell'area, cioè all'Ente Locale o alla Provincia (ad esempio, nel caso di strade provinciali, piazze, ecc).

L'ente è pertanto tenuto ad emanare un regolamento che, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplini le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le eventuali condizioni di esonero.

Sono pertanto previste:

- la suddivisione del territorio in almeno due categorie, secondo un criterio di importanza, con una tassazione tanto più elevata a seconda dell'importanza riconosciuta. L'elenco delle categorie deve essere pubblicato in luoghi pubblici e nell'albo pretorio per almeno quindici giorni
- la determinazione di tariffe, a seconda del tipo di occupazione, commisurata ai metri quadri occupati

COSAP E TOSAP - Quantificazione

La quantificazione dell'imposta dipende inoltre dal tipo di occupazione, con una distinzione fra occupazione permanente ed occupazione temporanea.

Le occupazioni permanenti prevedono una tassazione determinata in base all'unità di superficie occupata, commisurata in metri quadri, in ciascun anno solare.

Può inoltre essere prevista una riduzione fino al 30% della tariffa ordinaria per occupazione permanente di spazi soprastanti e sottostanti, ad esempio con l'installazione di tende esterne, sia fisse, sia mobili (sono tali, ad esempio, quelle dei negozi e dei locali pubblici).

Qualora la tenda ricada a copertura di una superficie già assoggettata a tassazione, la Tosap è dovuta soltanto sui metri eventualmente eccedenti. Si pensi, ad esempio, al pubblico esercizio che paga la tassa per l'occupazione di suolo pubblico con sedie e tavolini: in tale situazione, la proiezione al suolo di una tenda esterna determina una tassazione soltanto sui metri in eccesso.

Occorre tuttavia precisare che, in assenza di una specifica disposizione su tali spazi, la tassa è dovuta secondo la normale tariffa applicata.

Un caso particolare di occupazione permanente riguarda i passi carrabili. I passi carrabili sono soggetti alla Tosap, applicando la tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti, ridotta al 50%.

L'ente cui la Tosap è dovuta può disporre la sua sostituzione con un canone (così detto COSAP), avente requisiti analoghi a quelli della tassa e simili modalità di pagamento.

Le esenzioni dalla Tassa per l'occupazione del suolo pubblico sono alquanto limitate e circoscritte a particolari soggetti.

È, infatti, previsto che non siano soggetti all'imposta:

- lo Stato e gli enti locali, quali Regioni, Province, Comuni
- gli enti religiosi, per le occupazioni connesse a fini di culto
- gli enti non commerciali aventi finalità educative, sociali, previdenziali, ecc.

Il tributo è riscosso direttamente dall'ente, al momento della richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del cittadino.

Imposta di soggiorno

L'**imposta di soggiorno** è stata introdotta con l'articolo 4 del D.Lgs. 23 del 2011 (federalismo municipale), che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire una imposta a carico di coloro che **alloggiano** nelle **strutture ricettive** situate sul proprio **territorio**.

L'imposta può essere istituita da:

- Comuni capoluogo di provincia



- unioni dei Comuni
- Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte

L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di **gradualità** in **proporzione** al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato a:

- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali
- relativi servizi pubblici locali

Ai sensi del comma 2, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

Si tratta sostanzialmente di limitazioni alla circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, esigenze di carattere militare, incolumità pubblica, ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

I Comuni, con proprio regolamento, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Fondo di solidarietà comunale

Il **Fondo di solidarietà comunale** costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito **IMU** di spettanza dei Comuni stessi.

È stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale, dall'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai Comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.

La **dotazione annuale** del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei Comuni, che in esso confluisce annualmente.

I vincoli dettati dall'esigenza di consolidamento dei conti pubblici, che nel corso degli ultimi anni ha richiesto un rafforzamento delle misure di coordinamento della finanza pubblica e di controllo delle decisioni di entrata e di spesa degli enti locali, hanno reso precario e incerto il quadro normativo della finanza locale rispetto a quanto prefigurato dalla Legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Ciò in particolare per quanto concerne la fiscalità municipale, disciplinata dal Decreto Legislativo attuativo n. 23 del 2011, per la quale le frequenti modifiche della tassazione immobiliare hanno comportato una instabilità del sistema di finanziamento delle funzioni rispetto a quanto previsto dai Decreti attuativi del federalismo fiscale, nonché dell'avvio della perequazione fiscale delle risorse.

Le entrate tributarie provinciali e il Fondo sperimentale di riequilibrio

La normativa attuativa della delega recata dalla Legge n. 42 del 2009 è intervenuta sulla fiscalità provinciale con gli articoli da 16 a 21 del D.Lgs. n. 68 del 2011, determinando, si ricorda, la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni attribuite alle Province - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, ecc.) e con risorse di carattere perequativo.



La soppressione dei trasferimenti erariali è stata attuata nel 2012, con il D.P.C.M. 12 aprile 2012.

A seguito di tale soppressione è stato istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio delle Province, finalizzato a realizzare in forma progressiva ed equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle Province.

Il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012.

Tale compartecipazione è stata fissata in misura pari allo 0,60 dell'Irpef (D.P.C.M. 10 luglio 2012).

Il Fondo sperimentale di riequilibrio (iscritto sul cap. 1352/Interno) è operante dal 2012 e la sua durata si protrarrà fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011.

Conclusioni

In questa lezione abbiamo analizzato le entrate pubbliche degli **enti** territoriali **locali**, **enti** pubblici che operano in un determinato e ristretto ambito territoriale, perseguendo interessi di natura circoscritta al territorio su cui insistono (es. Comuni, Province)

Esaminando le entrate degli EELL in base alle varie tipologie di classificazione elaborate dalla dottrina giuridica, abbiamo soffermato la nostra attenzione sulle entrate di natura tributaria, ovvero le prestazioni pecuniarie obbligatorie che lo Stato e alcuni enti pubblici territoriali prelevano dai cittadini e da altri soggetti economici per coprire le spese per i servizi pubblici, per lo più indivisibili e non individualizzabili.

Grazie dell'attenzione e buon lavoro.